

Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024

Art. 1

(Copertura del disavanzo sanitario)

1. Alla copertura del disavanzo sanitario risultante al quarto trimestre 2024 si provvede, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, per l'importo di euro 113.064.242,05, per l'anno 2025, mediante il maggior gettito derivante dalla rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF per scaglioni di reddito di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2025, n. 9 (Disposizioni in materia tributaria e sanitaria), definitivamente quantificato nell'importo di euro 42.500.000,00 per gli effetti della successiva stima comunicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e mediante l'impiego, per l'importo residuo di euro 70.564.242,05, di quota parte del gettito delle manovre regionali per IRAP e addizionale regionale all'IRPEF allocato nell'ambito di Titolo 1, Tipologia 101, del bilancio regionale vigente. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2025 è autorizzato lo stanziamento di euro 113.064.242,05, a valere sull'apposita voce iscritta nell'ambito di Missione 13 - "Tutela della Salute", Programma 04 - "Servizio sanitario regionale – ripiano disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 2 - "Spese in conto capitale".
2. In virtù di quanto previsto al comma 1 ed al fine di garantire la copertura delle spese precedentemente finanziate mediante il gettito derivante dalle manovre regionali per addizionale regionale all'IRPEF:
 - a) allo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni:
 - 1) in aumento parte entrata: Tipologia 102, Titolo 1, per euro 42.500.000,00, per sola competenza;
 - 2) in diminuzione parte entrata: Tipologia 101, Titolo 1, per euro 70.564.242,05, per competenza e cassa;
 - 3) in aumento parte entrata: Tipologia 102, Titolo 1, per euro 70.564.242,05, per competenza e cassa;
 - 4) in aumento parte entrata: Tipologia 101, Titolo 1, per euro 37.607.544,20 a titolo di eccedenze di gettito tributario 2024 incassate nell'esercizio 2025 e relative a IRAP soggetti pubblici e addizionale regionale all'IRPEF, per competenza e cassa;
 - b) allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni:
 - 1) in aumento parte spesa: Missione 13, Programma 04, Titolo 2, per euro 113.064.242,05, per competenza e cassa;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 10.000.000,00, per sola competenza, a valere sugli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 3

- (Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni);
- 3) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 10.000.000,00, per sola competenza, a valere sugli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025);
 - 4) in diminuzione parte spesa: stanziamenti di cui a Missioni, Programmi e Titoli riportati nell'Allegato 1 alla presente legge, per complessivi euro 12.956.697,85.

Art. 2

(Accantonamento per eccedenze di gettito tributario 2024)

1. Ai fini dell'accantonamento delle eccedenze di gettito tributario 2024 versate nell'esercizio 2025 di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per l'importo complessivo di euro 37.607.544,20, nell'ambito di Missione 13 - "Tutela della Salute", Programma 6 - "Servizio Sanitario Nazionale - Restituzione maggiori gettiti SSN", Titolo 1 della spesa, per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, è iscritto apposito accantonamento annuale di euro 12.535.848,06, a titolo di restituzione dei maggiori gettiti SSN ai sensi dell'articolo 77-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria).
2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027, per il biennio 2026-2027, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:
 - a) esercizio 2026:
 - 1) in aumento parte spesa: Missione 13, Programma 06, Titolo 1, per euro 12.535.848,06;
 - 2) in diminuzione parte spesa: stanziamenti di cui a Missioni, Programmi e Titoli riportati nell'Allegato 2 alla presente legge, per euro 12.535.848,06;
 - b) esercizio 2027:
 - 1) in aumento parte spesa: Missione 13, Programma 06, Titolo 1, per euro 12.535.848,06;
 - 2) in diminuzione parte spesa: stanziamenti di cui a Missioni, Programmi e Titoli riportati nell'Allegato 2 alla presente legge, per euro 12.535.848,06.
3. Per l'esercizio 2028 alla quota residua dell'accantonamento di cui al presente articolo, pari ad euro 12.535.848,08, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito di Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 6 "Servizio Sanitario Nazionale - Restituzione maggiori gettiti SSN", Titolo 1 e ciò al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'articolo 77-quater del d.l. 112/2008.

Art. 3

(Istituzione Fondo per le finalità di cui alla l.r. 9/2025)

1. In virtù delle disposizioni di cui alla l.r. 9/2025, per le annualità 2026 e 2027, nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1 della spesa, è istituito apposito Fondo per la copertura del potenziale disavanzo del servizio sanitario regionale riferibile agli esercizi successivi al 2024, con dotazione annua pari ad euro 40.000.000,00.
2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027, per il biennio 2026-2027, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:
 - a) esercizio 2026:
 - 1) in aumento parte entrata: Tipologia 102, Titolo 1, per euro 40.000.000,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 40.000.000,00;
 - b) esercizio 2027:
 - 1) in aumento parte entrata: Tipologia 102, Titolo 1, per euro 40.000.000,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 40.000.000,00.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 23/5 del 20.5.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE